

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3658**

Conversione in legge del
decreto-legge 14 gennaio
2013, n. 1 "Disposizioni
urgenti per il superamento di
situazioni di criticità nella
gestione dei rifiuti e di taluni
fenomeni di inquinamento
ambientale"

gennaio 2013
n. 421



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3658

Conversione in legge del
decreto-legge 14 gennaio
2013, n. 1 "Disposizioni
urgenti per il superamento
di situazioni di criticità
nella gestione dei rifiuti e
di taluni fenomeni di
inquinamento ambientale"

gennaio 2013

n. 421

a cura di: R. Ravazzi

AVVERTENZA

Il presente *dossier* illustra il contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale (A.S. 3658), assegnato in data 14 gennaio alla Commissione 13^a (Ambiente) del Senato in sede referente.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 <i>(Proroga di termini in materia ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Proroga di gestioni commissariali in materia ambientale)</i>	
Scheda di lettura.....	15

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2013. A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 1, comma 1**, proroga al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009¹, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11. Viene poi precisato che, decorso il citato termine, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni contenute dall'art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012², che attribuisce ai Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.

Si ricorda in proposito che, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, l'art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 ai commi 2 e 3, attribuisce alle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche

¹ D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, *Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 febbraio 2010, n. 26.

² D.L. 6 luglio 2012, n. 95, *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135.

società provinciali, tutte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti. La proroga - fino al 31 dicembre 2011 - della precedente disciplina gestionale è stata disposta sia dal decreto-legge n. 225 del 2010 e dal successivo D.P.C.M. 25 marzo 2011 sia dall'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 196 del 2010. Successivamente, l'art. 13, comma 5, lett. d), decreto-legge dicembre 216 del 2011 ha fissato la scadenza del termine 31 dicembre 2012.

Si ricorda che, in via generale l'art 19, comma 1, lettera f) del decreto- legge n. 95 del 2012 attribuisce ai Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge l'articolo in esame "detta disposizioni volte ad evitare pericolose paralisi nelle attività di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Campania".

Sempre secondo la relazione, "la non coerenza delle citate disposizioni, unitamente alla mancata previsione di una norma di raccordo tra le stesse ha generato una situazione di incertezza sulla normativa da applicare nella Regione Campania a far data dal 1° gennaio 2013". Inoltre "il passaggio dal regime speciale delle competenze a quello ordinario introdotto dall'art. 19, comma 1, lett f) del Decreto legge n. 95 del 2012 citato, non può essere immediato in quanto comporta da parte delle Amministrazioni locali coinvolte una rilevante attività amministrativa unitamente ad eventuali modifiche della vigente normativa regionale".

Il **comma 2** proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2013, il termine - previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003³- di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

La relazione che accompagna il disegno di legge in esame evidenzia "che la restrizione in parola rischia di impedire, di fatto, lo smaltimento in discarica di rilevanti flussi di rifiuti generati, per quanto concerne quelli da attività economiche, da diversi e importanti settori industriali produttivi del nostro Paese, quali, ad esempio, l'industria alimentare, cartaria (pulper), tessile nonché dei flussi di rifiuti derivanti dal trattamento e recupero di rifiuti (in particolare veicoli a fine vita), per i quali comunque sino ad oggi, per effetto di ripetute proroghe dell'entrata in vigore della norma, la discarica ha rappresentato la soluzione praticabile e ambientalmente sicura".

Si ricorda che l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 36 del 2003 con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di

³ D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*.

potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Si ricorda inoltre che l'art. 2, comma 4-*sexiesdecies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi "per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225", cioè alla data del 27 febbraio 2011.

Si ricorda che, prima del presente decreto, il termine oggetto del comma in esame era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal decreto-legge n. 225 del 2010. Il termine è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dal citato decreto-legge n. 216 del 2011.

Il **comma 3** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 2

(Proroga di gestioni commissariali in materia ambientale)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni delle medesime emergenze ambientali, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e

successive modificazioni, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2013, in deroga al divieto di proroga o di rinnovo delle gestioni commissariali previsto dal decreto-legge n.59 del 2012⁴, le gestioni commissariali riguardanti: gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvoturno (Caserta); la situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova e il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell'Isola del Giglio. Si dispone, inoltre, che sino allo stesso termine, continuino a produrre effetti i provvedimenti connessi alle citate ordinanze.

⁴ D.L. 15 maggio 2012, n. 59, *Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2012, n. 100.

Si tratta, secondo la relazione che accompagna il provvedimento in esame, di "disposizioni volte ad evitare il verificarsi di pericolose soluzioni di continuità nelle attività sinora espletate da taluni Commissari nominati per il superamento di alcune emergenze ambientali".

Come accennato la proroga di cui al comma in esame avviene in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, secondo il quale le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225⁵, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Per la prosecuzione dei relativi interventi si applicano, quindi, i nuovi commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come introdotti dal decreto-legge, sentite le amministrazioni locali interessate. Conseguentemente, con apposite ordinanze dovranno essere individuate le amministrazioni che subentreranno, con poteri ordinari, alle attuali gestioni commissariali.

Si ricorda che l'articolo 11 dell' O.P.C.M. n. 3891 del 2010⁶, dispone che il dott. Mario Pasquale De Biase, Commissario delegato per il completamento della liquidazione della struttura commissariale creata per fronteggiare le criticità in materia di bonifiche dei suoli, delle falde, dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione, ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 2010, provvede, avvalendosi in qualità di Soggetto attuatore della Società Sogesid S.p.A., e nel rispetto delle determinazioni assunte da parte dell'Autorità giudiziaria, alla realizzazione degli **interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturmo (Caserta)**.

Si rammenta infine che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2012 è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la gestione commissariale per le bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e tutela delle acque superficiali della regione Campania. Si era inoltre previsto che almeno dieci giorni prima del 31 dicembre 2012, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvedesse ad adottare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un'ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'Amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che saranno necessari.

Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, per quanto concerne l'emergenza ambientale nei Comuni di Giugliano e Castelvolturmo "gli interventi di messa in sicurezza e bonifica posti in essere dalla gestione commissariale devono essere effettuati nei territori dei due anzidetti comuni con la partecipazione attiva delle rispettive amministrazioni; queste ultime però si trovano entrambe, sia pur per motivi differenti (dimissioni

⁵ L. 24 febbraio 1992, n. 225, *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*. Le disposizioni della presente legge, incompatibili con il D.L. 7 settembre 2001, n. 343, sono state abrogate dall'art. 6 dello stesso decreto, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

⁶ O.P.C.M. 4 agosto 2010, n. 3891, *Disposizioni urgenti di protezione civile*. (Ordinanza n. 3891).

del sindaco e scioglimento del consiglio comunale, interessato in alcuni suoi esponenti da collegamenti con organizzazioni criminali), nell'oggettiva impossibilità di assumere gli oneri connessi alla suddetta partecipazione. Inoltre, dovendo i suddetti interventi essere posti nel rigoroso rispetto delle determinazioni dell'autorità giudiziaria, concernenti fra l'altro provvedimenti di sequestro di discariche di rifiuti in relazione a procedimenti penali contro la criminalità organizzata, il subentro al commissario delegato di altri soggetti rischierebbe di recare pregiudizio anche sotto tale importante aspetto".

Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello **stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova** in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento, con la conseguente necessità di messa in sicurezza dei rifiuti industriali pericolosi.

Con l'O.P.C.M. n. 3554 del 2006⁷ l'avvocato Giancarlo Viglione - Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - era stato nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza. Successivamente con O.P.C.M. n. 3721 del 2008⁸ la dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario delegato in sostituzione dell'avvocato Giancarlo Viglione.

Poi con O.P.C.M. n. 3981 del 2011⁹ il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Cancellieri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2010, lo stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con Dpcm del 23 dicembre 2011 è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012.

Con riferimento alla proroga disposta con il comma in esame, la relazione che accompagna il disegno di legge rileva che "la gravità della compromissione ambientale esistente, caratterizzata da una rilevantissima presenza di sostanze tossiche e cancerogene nelle falde acquifere sotterranee all'area interessata, sconsiglia la minima soluzione di continuità nella gestione degli interventi di messa in sicurezza".

Si ricorda che il 20 gennaio 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri viene dichiarato lo **stato di emergenza per il naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel comune dell'Isola del Giglio** fino al 31 gennaio 2013¹⁰. Commissario delegato per l'emergenza è il Capo Dipartimento della Protezione Civile,

⁷ O.P.C.M. 5 dicembre 2006, n. 3554, *Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto.* (Ordinanza n. 3554)

⁸ O.P.C.M. 19-12-2008 n. 3721, *Disposizioni urgenti di protezione civile.* (Ordinanza n. 3721).

⁹ O.P.C.M. 18-11-2011 n. 3981, *Ulteriori disposizioni per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.* (Ordinanza n. 3981).

¹⁰ D.P.C.M. 20 gennaio 2012, *Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.*

Franco Gabrielli, come stabilito dall' O.P.C.M. n. 3998¹¹. I compiti del Commissario delegato sono principalmente i seguenti: coordinare gli interventi per superare l'emergenza, controllare l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da parte dell'armatore, con il potere di sostituirsi al soggetto responsabile in caso di inadempienza, e verificare che la rimozione del relitto avvenga in sicurezza.

Con O.P.C.M. n. 4023 del 2012¹², all'articolo 2, gli interventi sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e il Commissario delegato per l'attuazione degli stessi provvede, ove necessario, alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti. Il Commissario delegato si avvale del Dipartimento della protezione civile, nonché di altri Enti e Soggetti a specifica competenza tecnica segnalati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a valere sulle risorse indicate dalla stessa ordinanza e fatto salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'armatore.

Secondo quanto evidenziato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, "l'assetto ordinario delle competenze che vede il concorso di varie amministrazioni titolate, a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può fornire garanzie per il concreto e sicuro raggiungimento dell'obiettivo, soprattutto perché trattasi di attività di carattere straordinario per la realizzazione di un progetto innovativo mai tentato prima d'ora, che mantiene un coefficiente di difficoltà altissimo, tale da non poter essere affrontato in un regime di ordinaria competenza delle singole Amministrazioni".

Sempre secondo la relazione, è necessario consentire "la proroga della gestione straordinaria della vicenda, per il periodo necessario al completamento in sicurezza delle attività di messa in sicurezza, rimozione e trasferimento della nave, stante proprio l'eccezionalità dell'evento".

Il **comma 2** dispone la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo mediante le risorse già assentite per la copertura delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹¹ O.P.C.M. 20 gennaio 2012, n. 3998, *Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.* (Ordinanza n. 3998).

¹² O.P.C.M. 15 maggio 2012, n. 4023, *Ulteriori disposizioni di protezione civile inerenti la rimozione e il recupero della nave da crociera Costa - Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio.* (Ordinanza n. 4023). (2)

Ultimi dossier del Servizio Studi

- 411 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3584 e A.S. n. 3585 Legge di stabilità 2013 e bilancio per il 2013-2015 Profili di competenza della 4^a Commissione permanente - Ed. provvisoria
- 412 Dossier La decisione di bilancio per il 2013. A.S. n. 3584 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"; A.S. n. 3585 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015"; Nota di variazioni A.S. n. 3585-bis. Profili di competenza della 13^a Commissione
- 413 Dossier I disegni di legge di bilancio e di stabilità (per le parti di interesse della Commissione Affari costituzionali) AA.SS. nn. 3585 e 3584
- 414 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3570 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Il decreto-legge con le modifiche del maxiemendamento - Edizione provvisoria
- 415 Dossier Dimensione europea della Difesa - *Audizione del Ministro della difesa, Giampaolo Di Paola* (6 dicembre 2012)
- 416 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3533-A "Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Il decreto-legge con le modifiche del maxiemendamento. Edizione provvisoria.
- 417 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3603 Conversione in legge del decreto-legge 11 dicembre 2012, n. 216, recante disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione europea
- 418 Dossier Disegni di legge AA.SS. nn. 3584 e 3585-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) Il testo approvato in sede referente Edizione provvisoria
- 419 Dossier Disegno di legge A.S. n. 3584 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)
Tavola di raffronto fra i commi del testo approvato dalla Camera (AS 3584), del testo approvato in sede referente (AS 3584-A) e del maxiemendamento del Governo
EDIZIONE PROVVISORIA
- 420 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 3653 Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".